



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

*Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale*

Prot. n. AOODGAI / 6037

Roma, 27 giugno 2014

Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni Obiettivo
Convergenza: Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia
c.a.: Direttori Generali
LORO SEDI

Alle Istituzioni Scolastiche delle
Regioni Obiettivo Convergenza:
Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia
c.a.: Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”, Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” e POR FESR delle Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza.

Chiarimenti in merito all'adozione di varianti in corso d'opera ed all'ammissibilità delle relative spese.

Con la presente nota informativa si intende fornire alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei Progetti finanziati un quadro sintetico dei principali obblighi derivanti dall'adozione di varianti in corso d'opera **che prevedono l'utilizzo delle somme per imprevisti presenti fra le Somme a Disposizione dei Quadri Tecnici Economici.**

A tal proposito si conferma che, come dettagliatamente indicato nelle “Linee guida di attuazione dell'Asse II”, il programma di cui all'oggetto **non prevede la possibilità di effettuare varianti in corso d'opera che comportino l'impegno di somme non previste nel Quadro Tecnico Economico approvato.**

Di conseguenza le eventuali varianti in corso d'opera potranno utilizzare esclusivamente le somme destinate agli “Imprevisti” (massimo il 10% più IVA dell'importo lavori) indicate nel Quadro Tecnico Economico approvato e, pertanto, per essere ammissibili dovrà sussistere una causa **“sopravvenuta ed oggettivamente imprevista ed imprevedibile”**, le cui motivazioni, esaurientemente dettagliate, dovranno rispondere in maniera esaustiva ai criteri di imprevedibilità previsti dalla normativa ed indicati nelle “Linee guida di attuazione dell'Asse II”.

Tutto ciò premesso, in considerazione del rigore normativo che disciplina l'adozione di varianti in corso d'opera, si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti affinché le stazioni appaltanti non incorrano in rilievi di irregolarità della spesa.

In generale, in relazione alle modifiche in corso di esecuzione dei lavori, nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Istituto Scolastico nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice Appalti.

Qualora una causa sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile richieda di introdurre in corso d'opera variazioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, è necessario che la perizia di variante indichi in maniera dettagliata i motivi che hanno portato all'introduzione di variante e che gli stessi siano conformi a quelli previsti dalla normativa.

In particolare, in relazione alla possibilità dell'utilizzo di varianti in corso d'opera (compresi gli imprevisti per i quali siano stati accantonati gli importi relativi fra le Somme a Disposizione dei Quadri Tecnici Economici), si rappresenta che:

1) Le varianti in corso d'opera dei lavori sono ritenute ammissibili dalla normativa nazionale solo nei casi stabiliti dal Codice Appalti (D.Lgs. 163/2006).

In particolare, una variante è ammissibile solo se ricorra una causa sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile, rientrante tra quelle tassativamente previste dalla normativa in materia (art.132 del Codice Appalti – D.Lgs. 163/2006 e artt. 161, 162, 163 e 311 del Regolamento di attuazione – DPR 207/2010).

2) Considerata la provenienza comunitaria dei fondi di finanziamento del Programma, le verifiche delle motivazioni saranno stringenti e rigorose; pertanto è fondamentale che le eventuali perizie di variante rientrino nella casistica indicata dalla suddetta normativa in materia. Qualora, infatti, in sede di controlli di I o II livello le motivazioni delle varianti risultassero inadeguate e pertanto non conformi a quelle previste dalla normativa, le stesse saranno ritenute non ammissibili e le relative spese, non riconosciute come finanziabili dal FESR, risulteranno totalmente a carico della stazione appaltante.

Tutto ciò considerato si invitano codesti Uffici Scolastici Regionali a voler favorire la massima diffusione della presente nota e a sensibilizzare i dirigenti scolastici nel rispetto della normativa in materia.

IL DIRIGENTE
-Annamaria Leuzzi-